CAMERA DEI DEPUTATI N. **5829-A**

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 22 aprile 1999

(Relatore: **PARRELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile

Presentato il 18 marzo 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge n. 64 del 17 marzo 1999, alla cui conversione è diretto il disegno di legge in esame, trae origine dalla legge n. 302 del 3 agosto 1998 che, con l'articolo 1, riformula l'articolo 567 del codice di procedura civile, stabilendo che deve essere depositata la documentazione necessaria a dare impulso alle procedure immobiliari nel termine di sessanta giorni dal deposito del ricorso di vendita.

Il mancato deposito dei documenti nel termine predetto viene sanzionato con la dichiarazione, anche d'ufficio oltre che ad istanza della parte interessata, della estinzione della procedura esecutiva.

Nella pratica siffatto termine si è rivelato assolutamente inadeguato, a causa del gran numero di procedimenti in corso, con il concreto e inevitabile pericolo che i processi siano quasi totalmente dichiarati estinti con grave e in molti casi irreparabile danno per i creditori procedenti.

Con decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 1998, n. 399 è stata introdotta una norma transitoria in tema di esecuzioni immobiliari pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 302 del 1998.

Il Parlamento ha modificato il decreto-legge in sede di conversione, nel senso che, nell'ambito del maggiore e unico termine, elevato da sessanta a centottanta giorni per le produzioni documentali, le procedure di riferimento sono scaglionate in relazione alla loro vetustà.

Ancorché ampliato, siffatto termine si è dimostrato insufficiente a sciogliere l'ingorgo delle pratiche presso gli uffici amministrativi competenti per il rilascio delle certificazioni o per consentire ai notai delegati di provvedere agli incombenti sostitutivi. Pertanto, il decreto-legge in esame, tenendo conto più realisticamente delle condizioni di difficoltà delle amministrazioni competenti, fissa nuovi termini per il deposito dei documenti con la seguente articolazione:

21 dicembre 1999 se l'istanza di vendita è stata depositata entro il 31 dicembre 1995; 21 aprile 2000 se l'istanza di vendita è stata depositata entro il 31 dicembre 1997; 21 luglio 2000 se l'istanza di vendita è stata depositata entro il 31 dicembre 1998; 21 ottobre 2000 se l'istanza di vendita è stata depositata entro il 31 dicembre 1999.

La II Commissione (Giustizia) ha approvato all'unanimità, in sede referente, il disegno di legge di conversione del decreto, la cui emanazione, peraltro, era stata in precedenza auspicata con un documento firmato da tutti i gruppi. I termini così stabiliti appaiono ampi, sufficienti e idonei a prevenire la possibilità che venga dichiarata, anche d'ufficio, l'estinzione delle procedure.

Ed è questa stessa finalità che la Commissione ha perseguito con l'unica modifica approvata all'unanimità, secondo la quale per le procedure esecutive pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarate estinte per effetto della legge n. 302 del 1998, in deroga a quanto previsto dal comma terzo dell'articolo 2945 codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e da tale dichiarazione inizia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione.

Come è evidente, la norma si colloca nello stesso spettro operativo della dilatazione dei termini per il deposito della

documentazione, in quanto entrambe sono dirette ad evitare gli effetti perversi, peraltro non voluti dal legislatore, che potrebbero derivare dalla innovazione introdotta con l'istituto della estinzione delle procedure esecutive, quale conseguenza della tardiva o mancata produzione dei documenti catastali, di mappe censuarie, di destinazione urbanistica e di iscrizioni e trascrizioni.

In verità, con l'introduzione, peraltro nel corso dei procedimenti esecutivi in atto, dell'istituto dell'estinzione degli stessi, correlata alla nuova ipotesi della mancata produzione nei termini (essi pure nuovi perché prima del tutto non previsti), si veniva a determinare anche la perdita dei diritti sostanziali dei creditori ove, nel frattempo, fossero maturati i tempi prescrizionali.

Il pignoramento del bene immobile espropriato interrompe, per legge, la decorrenza del termine prescrizionale del diritto sostanziale inverato nel titolo esecutivo, in base al quale il creditore procede all'esecuzione. Nel corso di quest'ultima, i termini di prescrizione perduravano, e perdurano, nel tempo. Senonché, una volta dichiarata l'estinzione del processo esecutivo cessano, secondo la disciplina codicistica, gli effetti protratti dell'interruzione prescrizionale e sopravvive solo quello iniziale del pignoramento, il quale ultimo ha natura istantanea nel senso che interrompe il termine di prescrizione e nello stesso momento comincia a decorrere nuovamente lo stesso e nuovo termine di prescrizione.

Di modo che, per tornare alla normativa in esame, quando ora venga dichiarata l'estinzione del processo se ne cancella il permanere degli effetti interruttivi e, se nel frattempo il credito si è prescritto conteggiando il termine di prescrizione dal pignoramento, il titolare di detto credito perde definitivamente e irrevocabilmente ogni suo diritto sostanziale.

Per tutti questi motivi si propone l'approvazione del provvedimento, nel testo approvato dalla Commissione, che ovviamente non comporta oneri per l'erario.

Ennio PARRELLI, *relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Richiamata l'esigenza di armonizzare la normativa transitoria con quella ordinaria relativa ai termini per il deposito documentale, in corso di esame presso la Commissione competente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione, riferita alla chiarezza ed alla proprietà della formulazione del testo:

a) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, dovrebbe essere indicato esplicitamente l'oggetto delle disposizioni ivi richiamate, allo stato individuate solo attraverso una catena di rinvii normativi.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE
—

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE
—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. *1*. Per le procedure esecutive pendenti alla data dell'8 settembre 1998, anche se dichiarate estinte per effetto dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile, l'effetto interruttivo della prescrizione rimane fermo fino alla dichiarazione di estinzione e da tale dichiarazione inizia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione ».

Decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 64 del 18 marzo 1999*

Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 302, e, in particolare, l'articolo 1 che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita, nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;

Visto l'articolo 13-*bis* della citata legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, che ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge;

Considerato che i termini stabiliti dalle citate disposizioni si sono rilevati inadeguati, in relazione alle obiettive difficoltà dell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, e che, per effetto di tali difficoltà, si profila il diffuso pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte con la relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. L'articolo 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:

« ART. 13-*bis (Norma transitoria) — 1.* Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:

a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;

b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;

c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;

d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999. ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.